

# Legge federale sulla protezione delle novità vegetali<sup>1</sup>

del 20 marzo 1975 (Stato 1° agosto 2008)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visti gli articoli 64 e 64<sup>bis</sup> della Costituzione federale<sup>2,3</sup>  
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 maggio 1974<sup>4</sup>,  
*decreta:*

## Capitolo I. Disposizioni generali

### Sezione I. Campo d'applicazione

#### Art. 1 Campo d'applicazione materiale

<sup>1</sup> La creazione di nuove varietà vegetali (varietà) è protetta nei limiti della Convenzione internazionale del 2 dicembre 1961<sup>5</sup> «per la protezione delle nuove piante (Convenzione)», come pure della presente legge e delle prescrizioni d'esecuzione.

<sup>2</sup> Il termine varietà si applica a qualsiasi cultivar, clone, linea, ceppo e ibrido, indipendentemente dall'origine artificiale o naturale della varietà iniziale da cui procede.

<sup>3</sup> La nuova varietà protetta è determinata dalla sua descrizione ufficiale e dalla sua presenza nella collezione di riferimento del servizio di controllo.

#### Art. 2 Campo d'applicazione personale

<sup>1</sup> I diritti derivanti dalla presente legge spettano a:

- a. i cittadini svizzeri e le persone aventi domicilio o sede in Svizzera;
- b. i cittadini di un altro Stato dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (Stato dell'Unione), se questo protegge varietà della stessa specie o se la varietà appartiene a una specie citata nell'elenco di cui all'articolo 4 capoverso 3 della Convenzione<sup>6</sup>.

RU 1977 862

<sup>1</sup> Nuovo tit. giusta il n. I della LF del 10 ott. 1980, in vigore dal 5 apr. 1983 (RU 1983 269 270; FF 1980 I 1150).

<sup>2</sup> [CS 1 3]. A queste disp. corrispondono ora gli art. 122 e 123 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. della L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RS 272).

<sup>4</sup> FF 1974 I 1399

<sup>5</sup> RS 0.232.161. Vedi anche la convenzione riveduta a Ginevra il 10 nov. 1972 e il 23 ott. 1978 (RS 0.232.162).

<sup>6</sup> Vedi anche l'art. 4 cpv. 2 della convenzione riveduta nel 1972 e nel 1978 (RS 0.232.162).

<sup>2</sup> Sono parificati agli Stati dell'Unione gli Stati che concedono la reciprocità alla Svizzera. Le persone aventi domicilio o sede in uno di questi Stati sono trattate come i cittadini.

#### **Art. 3** Mandatario in Svizzera

Chi non ha né domicilio né sede in Svizzera deve, per partecipare a una procedura disciplinata dalla presente legge e valersi dei diritti che da questa derivano, avere un mandatario in Svizzera. Questi ha facoltà di rappresentanza dinanzi all'Ufficio della protezione delle varietà (Ufficio, art. 23), come pure nelle vertenze concernenti la protezione delle varietà. Sono riservate le disposizioni concernenti l'esercizio dell'avvocatura.

#### **Art. 4** Riserva di trattati internazionali

I depositanti della domanda del titolo di protezione e coloro che già lo posseggono possono invocare le disposizioni del testo, ratificato da ultimo dalla Svizzera, di convenzioni multilaterali, se siffatte disposizioni sono più favorevoli di quelle della presente legge.

### **Sezione II. Condizioni per la protezione delle varietà**

#### **Art. 5** Varietà suscettibili di protezione

<sup>1</sup> La protezione è ammessa e dev'essere concessa per le varietà nuove, stabili e sufficientemente omogenee; esse devono inoltre appartenere a un genere o a una specie che il Consiglio federale ha iscritto nell'elenco delle specie.

<sup>2</sup> È nuova la varietà che si distingue nettamente, per una o più caratteristiche importanti, da qualsiasi altra varietà l'esistenza della quale, al momento in cui è chiesta la protezione, è notoria.

<sup>3</sup> Il fatto che una varietà sia di per sé notoria non ne infirma il carattere di novità, a meno che essa, al momento in cui è chiesta la protezione, con l'accordo del costituente o del suo avente causa, non sia già stata offerta o commercializzata in Svizzera o, da oltre quattro anni, all'estero. Il Consiglio federale può, per alcuni generi o specie, prolungare questo termine a sei anni al massimo.<sup>7</sup>

#### **Art. 6** Denominazione della varietà

<sup>1</sup> La varietà dev'essere designata con una denominazione.

<sup>2</sup> La denominazione non deve:

- a. indurre in errore, né poter essere confusa con un'altra denominazione depositata o registrata in uno Stato dell'Unione per una varietà della stessa specie botanica o di un'altra vicina;

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 10 ott. 1980, in vigore dal 5 apr. 1983 (RU 1983 269 270; FF 1980 I 1150).

- b. essere contraria all'ordine pubblico, ai buoni costumi, al diritto federale o alle convenzioni internazionali;
- c. essere composta unicamente di cifre.

<sup>3</sup> Se la stessa varietà è già stata depositata o registrata in un altro Stato dell'Unione, dev'essere ripresa la denominazione quivi impiegata salvo se inadatta per motivi linguistici o d'altra natura.

#### **Art. 7** Marchio

<sup>1</sup> Oltre alla denominazione, per la stessa varietà può essere impiegato un marchio di dicitura diversa.

<sup>2</sup> Il depositante, se notifica una denominazione di varietà che corrisponde o può essere confusa col marchio registrato per questa o per un'altra varietà della stessa specie botanica o di un'altra vicina, non può più far valere un diritto derivante dal marchio, nei limiti della protezione risultante dalla denominazione della varietà, dal momento in cui ha ottenuto la protezione della varietà in uno Stato dell'Unione.

#### **Art. 8** Uso della denominazione della varietà

<sup>1</sup> Chiunque offre o commercializza il materiale di riproduzione o moltiplicazione d'una varietà protetta deve usare la denominazione della varietà anche dopo la scadenza della protezione.

<sup>2</sup> Sono riservati i diritti di terzi.

### **Sezione III. Diritto alla protezione**

#### **Art. 9** Principio

<sup>1</sup> Il diritto alla protezione di una varietà spetta al costitutore o al suo avente causa. Gli articoli 332 del Codice delle obbligazioni<sup>8</sup> e 16 della legge federale del 30 giugno 1927<sup>9</sup> sull'ordinamento dei funzionari federali sono applicabili per analogia.

<sup>2</sup> Se più persone hanno creato insieme una varietà, il diritto spetta loro in comune.

<sup>3</sup> Se la varietà è stata creata da più persone indipendentemente l'una dall'altra, il diritto spetta a quella che può invocare un deposito anteriore, ovvero un deposito che fruisce di una priorità anteriore.

#### **Art. 10** Posizione del depositante

Il depositante di una varietà è, fino a prova del contrario, legittimato a chiedere la protezione.

<sup>8</sup> RS 220

<sup>9</sup> [CS 1 453; RU 1958 1489 art. 27 lett. c, 1997 2465 all. n. 4, 2000 411 n. II 1853, 2001 894 art. 39 cpv. 1 2197 art. 2 3292 art. 2. RU 2008 3437 n. I 1]. Vedi ora la L del 24 mar. 2000 sul personale federale (RS 172.220.1).

**Art. 11** Diritto di priorità

<sup>1</sup> Chiunque deposita una varietà entro dodici mesi a decorrere dal momento in cui egli stesso o il suo avente causa ha depositato regolarmente la prima domanda in un altro Stato dell'Unione fruisce di un diritto di priorità per il primo deposito. In tal caso non sono opponibili al secondo deposito i fatti sopravvenuti posteriormente al primo deposito.

<sup>2</sup> Il diritto di priorità dev'essere rivendicato al momento del deposito della varietà. Copie autenticate dei documenti che compongono la prima domanda devono essere presentate all'Ufficio entro il termine di tre mesi. Non verificandosi queste premesse, il diritto di priorità è perento.

**Sezione IV. Effetti della protezione delle varietà****Art. 12** In generale

<sup>1</sup> Per effetto della protezione delle varietà nessuno può, senza l'autorizzazione del possessore del titolo di protezione, produrre ai fini di smercio commerciale materiale di riproduzione o moltiplicazione della varietà protetta, né offrirlo sul mercato o commercializzarlo.

<sup>2</sup> È materiale di riproduzione o moltiplicazione per la produzione di piante:

- a. il materiale riprodotto per via generativa (sementi, frutti ecc.);
- b. il materiale moltiplicato per via vegetativa (piante o parti di piante come talee, tuberi, bulbi ecc.).

<sup>3</sup> Il materiale di riproduzione o moltiplicazione di una varietà protetta può essere impiegato per la creazione o lo smercio di una nuova varietà senza l'autorizzazione del costituente o del suo avente causa. L'autorizzazione è nondimeno necessaria se il materiale di riproduzione o moltiplicazione della varietà protetta dev'essere reiteratamente impiegato per la creazione della nuova varietà.

**Art. 13** Piante ornamentali

<sup>1</sup> Senza l'autorizzazione del possessore del titolo di protezione, nessuno può, mediante moltiplicazione vegetativa, produrre commercialmente piante ornamentali o fiori recisi con piante o parti di piante abitualmente messe in commercio a scopi diversi dalla moltiplicazione.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può, per singole specie di piante ornamentali, estendere questa protezione fino al prodotto commercializzato, se lo esigono gli interessi del possessore del titolo di protezione. In tal caso la protezione ampliata è limitata al titolare svizzero e ai cittadini degli Stati che concedono un diritto uguale.

## Sezione V. Modificazioni nell'esistenza della protezione

### Art. 14 Scadenza della durata di protezione

La protezione termina alla fine del ventesimo anno civile successivo al rilascio del titolo. Il Consiglio federale può, per singole specie e piante, prorogare la protezione fino a venticinque anni al massimo.

### Art. 15 Estinzione prematura

<sup>1</sup> Il titolo di protezione si estingue se:

- a. il titolare vi rinuncia mediante dichiarazione scritta all'Ufficio;
- b. una tassa annuale scaduta non è pagata in tempo utile.

<sup>2</sup> La rinuncia può essere revocata finché l'Ufficio non l'ha pubblicata.

### Art. 16 Dichiarazione di nullità

<sup>1</sup> A domanda, il giudice dichiara nullo il titolo di protezione se è accertato che la varietà non è nuova o è già protetta in seguito a un deposito anteriore o ad un deposito che fruisce di una priorità anteriore.

<sup>2</sup> Ha diritto all'azione chiunque dimostri interesse alla dichiarazione di nullità.

<sup>3</sup> Se il titolo di protezione è stato rilasciato con riconoscimento della priorità derivata da un deposito all'estero, senza che sia tuttavia stato ottenuto il titolo estero, il possessore del titolo è tenuto a specificare e a documentare i motivi per cui il titolo estero non è stato rilasciato. In caso di rifiuto, il giudice decide secondo libero apprezzamento.

### Art. 17 Revoca

<sup>1</sup> L'Ufficio revoca il titolo di protezione se il possessore:

- a. non è in grado di presentare il materiale di riproduzione o moltiplicazione che permetta di ottenere la nuova varietà con le caratteristiche morfologiche e fisiologiche definite al momento in cui è stato rilasciato il titolo di protezione;
- b. non presenta, entro il termine prescritto dall'Ufficio e dopo intimazione, il materiale di riproduzione o moltiplicazione, i documenti e le informazioni necessari al controllo della nuova varietà o non permette la verifica dei provvedimenti presi per conservare la varietà.

<sup>2</sup> La revoca del titolo di protezione diviene efficace con l'iscrizione nel registro dei titoli di protezione delle varietà.

## **Sezione VI. Modificazioni concernenti il diritto al rilascio del titolo di protezione e il diritto alla protezione delle varietà**

### **Art. 18** Trasferimento

<sup>1</sup> Il diritto al rilascio del titolo di protezione e alla protezione della varietà è trasferibile e suscettibile tutto o in parte.

<sup>2</sup> All'acquirente in buona fede di diritti alla protezione, i diritti dei terzi sono opponibili soltanto se iscritti nel registro dei titoli di protezione delle varietà.

### **Art. 19** Cessione

<sup>1</sup> Quando la domanda del titolo di protezione è stata depositata da una persona che non aveva diritto alla protezione della varietà, l'avente diritto può chiedere la cessione della domanda oppure proporre l'azione per la cessione del titolo già rilasciato.

<sup>2</sup> L'azione dev'essere promossa entro due anni a contare dalla data di pubblicazione della protezione della varietà. L'azione contro il convenuto in malafede è sempre ammissibile.

<sup>3</sup> Accolta l'azione, decadono i diritti che il convenuto ha concesso a terzi.

### **Art. 20** Espropriazione

<sup>1</sup> Se l'approvvigionamento del Paese lo esige, il Consiglio federale può ordinare l'espropriazione totale o parziale del titolo di protezione.

<sup>2</sup> L'espropriato ha diritto a indennità piena. In caso di contestazione, essa è stabilita dal Tribunale federale. Il capo II della legge federale del 20 giugno 1930<sup>10</sup> sull'espropriazione è applicabile per analogia.

## **Sezione VII. Licenze**

### **Art. 21** Concessione di licenze in generale

<sup>1</sup> Il possessore del titolo di protezione può autorizzare terzi a utilizzare la varietà protetta (concessione di licenze). Se la varietà appartiene a più persone in comune, la licenza può essere concessa solo con il consenso di tutti gli interessati.

<sup>2</sup> All'acquirente in buona fede di diritti sul titolo di protezione le licenze sono opponibili soltanto se iscritte nel registro dei titoli della protezione delle varietà.

<sup>10</sup> RS 711

**Art. 22** Licenza imposta

<sup>1</sup> Se il possessore del titolo di protezione ha respinto senza motivi sufficienti una domanda di licenza, il richiedente può promuovere davanti al giudice l'azione per la concessione della licenza. La licenza può essere imposta soltanto se l'interesse pubblico lo esiga.

<sup>2</sup> Il giudice determina la portata e la durata della licenza, come pure l'indennità da pagare. La licenza imposta non può essere esclusiva e non è trasferibile.

<sup>3</sup> Se l'azione appare fondata, il giudice, udito il convenuto e riservata la sentenza definitiva, può concedere la licenza all'attore che ne faccia domanda e presti al convenuto adeguate garanzie.

**Capitolo II. Organizzazione e procedura****Sezione I. Organizzazione e competenze****Art. 23** Ufficio della protezione delle varietà

L'Ufficio è aggregato all'Ufficio dell'agricoltura<sup>11</sup> del Dipartimento federale dell'economia<sup>12</sup>. A meno che la presente legge non disponga altrimenti, l'Ufficio è competente per il rilascio del titolo di protezione e per tutte le questioni connesse.

**Art. 24** Servizio incaricato dell'esame

<sup>1</sup> Il compito di esaminare se la varietà sia nuova, sufficientemente omogenea e stabile spetta alle stazioni federali di ricerca. Se si tratta di loro proprie novità vegetali, l'Ufficio affida il compito ad un altro servizio appropriato. Sono riservati gli accordi internazionali giusta l'articolo 30 capoverso 2 della Convenzione<sup>13</sup>.

<sup>2</sup> Con l'approvazione dell'Ufficio, il servizio incaricato dell'esame può far capo alla collaborazione di periti esterni e tener conto dei risultati di esami svolti all'estero.

**Art. 25**<sup>14</sup>

<sup>11</sup> Nuova denominazione giusta l'art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l'adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato).

<sup>12</sup> Nuova demominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

<sup>13</sup> Vedi anche l'art. 29 della convenzione riveduta nel 1972 e nel 1978 (RS **0.232.162**)

<sup>14</sup> Abrogato dal n. 24 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS **173.32**).

## Sezione II. Deposito della domanda e esame della varietà

### Art. 26 Forma della domanda e data del deposito

<sup>1</sup> Chiunque vuole far proteggere una varietà deve depositare all'Ufficio, nella forma prescritta, una domanda corredata delle indicazioni e dei documenti richiesti e pagare la tassa di deposito.

<sup>2</sup> Data del deposito della domanda è considerato il momento in cui è depositato l'inserito completo e pagata la tassa prescritta.

### Art. 27 Procedura di rettificazione

<sup>1</sup> La domanda manchevole deve, su invito dell'Ufficio, essere messa in regola. L'Ufficio ha diritto di esigere altre rettificazioni in qualsiasi tempo.

<sup>2</sup> Se alle manchevolezze non è stato avviato entro il termine stabilito, la domanda è respinta.

### Art. 28 Pubblicazione della domanda

<sup>1</sup> La domanda depositata regolarmente è pubblicata dall'Ufficio. Devono per lo meno essere pubblicati:

- a. la data del deposito;
- b. il nome o la ditta e l'indirizzo del depositante e, all'occorrenza, del suo mandatario;
- c. il nome o la ditta e l'indirizzo del costitutore, se questi non è il depositante;
- d. la proposta per la denominazione della varietà;
- e. il genere o la specie cui appartiene la varietà;
- f. all'occorrenza, il Paese e la data di priorità.

<sup>2</sup> Se, dopo la pubblicazione, la domanda è ritirata o respinta o il contenuto successivamente modificato, ne sarà fatta pertinente pubblicazione.

### Art. 29 Obiezioni

<sup>1</sup> Ognuno può, nei tre mesi dalla pubblicazione, muovere obiezioni all'Ufficio contro il deposito della domanda. Le obiezioni devono essere presentate per scritto e motivate. I documenti e le piante probatori devono essere allegati o indicati.

<sup>2</sup> Le obiezioni possono fondarsi soltanto sull'allegazione che la varietà depositata non è suscettibile di protezione secondo l'articolo 5 o che la denominazione non è ammissibile secondo l'articolo 6.

<sup>3</sup> Il depositante può esprimersi sulle obiezioni. Deve dichiarare se mantiene, modifica o ritira la domanda.



**Art. 30**          Esame della varietà

<sup>1</sup> Dopo la pubblicazione, l'Ufficio trasmette la domanda al servizio incaricato dell'esame della varietà e lo informa delle eventuali obiezioni.

<sup>2</sup> Entro il termine prescritto, il depositante trasmette al servizio incaricato dell'esame il materiale di riproduzione o moltiplicazione indispensabile e gli fornisce tutte le informazioni necessarie, autorizzandolo a verificarle. Il costitutore o il suo avente causa che rivendica la priorità del deposito deve fornire il materiale di riproduzione o moltiplicazione entro quattro anni dalla scadenza del termine di priorità.

<sup>3</sup> Se il servizio incaricato dell'esame sottopone la varietà a prove di coltura, il depositante ha diritto di seguire le prove sul posto e di esprimersi sui risultati dell'esame.

**Art. 31**          Concessione della protezione

<sup>1</sup> Ad esame avvenuto, l'Ufficio concede la protezione se tutte le condizioni sono adempiute; in caso diverso, respinge la domanda.

<sup>2</sup> La protezione è concessa, senza garanzia della Confederazione, con l'iscrizione del titolo di protezione della varietà nel registro. Come titolo di protezione, il depositante riceve un estratto del registro (titolo di protezione della varietà).

<sup>3</sup> Fino a prova del contrario, il titolo rilasciato è considerato legittimo e il titolare l'avente diritto.

**Sezione III. Registro dei titoli di protezione, pubblicazioni e tasse****Art. 32**          Contenuto del registro

<sup>1</sup> L'Ufficio tiene un registro in cui sono iscritte le protezioni concesse con le indicazioni richieste, segnatamente:

- a. la denominazione delle varietà;
- b. la descrizione delle varietà;
- c. il nome o la ditta e l'indirizzo del possessore del titolo di protezione e del suo mandatario eventuale;
- d. il nome o la ditta e l'indirizzo del costitutore, se questi non è il possessore del titolo di protezione;
- e. la data del deposito e della pubblicazione;
- f. all'occorrenza, il Paese e la data di priorità.

<sup>2</sup> Sono inoltre iscritte tutte le modificazioni inerenti all'esistenza del titolo di protezione o al diritto alla protezione. I tribunali trasmettono gratuitamente all'Ufficio una copia integrale delle sentenze passate in giudicato riferentesi a siffatte modificazioni.

<sup>3</sup> L'Ufficio, previa comunicazione al possessore del titolo di protezione, può completare la descrizione di una varietà se la descrizione di un'altra varietà lo rende necessario.

**Art. 33** Pubblicazione

<sup>1</sup> L'Ufficio pubblica le iscrizioni eseguite nel registro.

<sup>2</sup> Nessuno può obiettare di aver ignorato un'iscrizione.

**Art. 34** Pubblicità del registro

<sup>1</sup> Verso pagamento di una tassa, chiunque può consultare il registro o informarsi sul suo contenuto e chiedere estratti.

<sup>2</sup> I documenti del registro, eccetto il rapporto del servizio incaricato dell'esame, sono confidenziali. I terzi possono prenderne visione soltanto con il consenso del possessore del titolo di protezione. Ai tribunali non occorre tale consenso.

**Art. 35** Conservazione degli atti

L'Ufficio conserva fino allo spirare del termine di cinque anni a contare dalla scadenza della protezione gli atti inerenti ai titoli di protezione, in originale o in copia e illimitatamente il registro.

**Art. 36** Tasse

<sup>1</sup> Per il rilascio del titolo di protezione, i servizi competenti riscuotono le tasse seguenti:

- a. la tassa di deposito;
- b. le tasse per l'esame della varietà;
- c. le tasse annuali per la durata della protezione.

<sup>2</sup> Le tasse, da pagare in anticipo, sono fissate in modo da coprire le spese.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale emana prescrizioni su l'ammontare e la scadenza delle tasse, come pure sui termini di pagamento. Esso può dichiarare tassabili altre prestazioni dei servizi incaricati della protezione delle varietà.

## **Capitolo III. Protezione di diritto civile**

### **Sezione I. Pretese**

**Art. 37** Azione per cessazione dell'atto, per soppressione dello stato di fatto e per risarcimento di danni

<sup>1</sup> Chiunque è minacciato o lesa nel suo diritto derivante dal titolo di protezione o nel suo diritto alla denominazione della varietà può domandare la cessazione dell'atto o la soppressione dello stato di fatto illeciti.

<sup>2</sup> Se vi è colpa, la parte lesa ha inoltre diritto al risarcimento; l'ammontare del risarcimento non dev'essere necessariamente indicato nelle conclusioni della domanda.

**Art. 38** Diritto d'azione prima del rilascio del titolo di protezione

<sup>1</sup> Dopo la pubblicazione della domanda e già prima del rilascio del titolo di protezione, il depositante può proporre l'azione per cessazione dell'atto o soppressione dello stato di fatto illeciti, se fornisce alla controparte garanzie adeguate.

<sup>2</sup> L'azione per risarcimento di danni può essere proposta soltanto dopo il rilascio del titolo di protezione, ma il convenuto può essere obbligato a risarcire il danno cagionato con colpa a decorrere dal momento della pubblicazione della domanda.

**Art. 39** Azione d'accertamento

Chiunque dimostri di avervi interesse può promuovere un'azione intesa a far accertare l'esistenza o l'assenza di un rapporto di diritto da giudicare conformemente alla presente legge.

**Art. 40** Tutela del segreto di produzione o d'affari

<sup>1</sup> I segreti di produzione o d'affari delle parti devono essere tutelati.

<sup>2</sup> I mezzi di prova che potrebbero svelare siffatti segreti possono essere resi accessibili alla controparte solo per quanto compatibile con la tutela dei segreti di cui si tratta.

**Art. 41**<sup>15</sup>

**Art. 42** Istanza cantonale unica

<sup>1</sup> Ciascun Cantone designa un tribunale incaricato di pronunciarsi, come istanza cantonale unica, sulle azioni previste dalla presente legge.

<sup>2</sup> ...<sup>16</sup>

## Sezione II. Provvedimenti d'urgenza

**Art. 43** Condizioni

<sup>1</sup> A richiesta di una persona che ha diritto di promuovere un'azione, possono essere ordinati provvedimenti d'urgenza segnatamente al fine di assicurare le prove, di conservare lo stato di fatto o di permettere l'esercizio provvisorio di diritti concernenti la cessazione dell'atto o la soppressione dello stato di fatto.

<sup>15</sup> Abrogato dal n. 12 dell'all. della L del 24 mar. 2000 sul foro (RS 272).

<sup>16</sup> Abrogato dal n. II 12 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437 3453; FF 2007 5575).

<sup>2</sup> Il richiedente deve rendere verosimile che la controparte viola o ha l'intenzione di violare la presente legge, per cui gli sovrasta un danno difficilmente riparabile, che solo un provvedimento d'urgenza può prevenire.

<sup>3</sup> La controparte dev'essere udita; in caso di pericolo imminente possono essere ordinate misure provvisorie già in precedenza.

#### **Art. 44**            Garanzie

<sup>1</sup> I provvedimenti d'urgenza che potrebbero danneggiare la controparte sono subordinati alla prestazione di garanzie.

<sup>2</sup> Si può prescindere da un provvedimento d'urgenza o revocarlo uno già ordinato se la controparte fornisce al richiedente garanzie adeguate.

#### **Art. 45**            Termine per promuovere l'azione

Se un provvedimento d'urgenza è ordinato prima dell'introduzione dell'azione, l'autorità assegna al richiedente un termine di sessanta giorni al massimo per promuovere l'azione e lo avverte che il provvedimento sarà revocato se non osserva il termine.

#### **Art. 46**            Responsabilità del richiedente

<sup>1</sup> Il danno risultante da provvedimenti d'urgenza dev'essere risarcito se la pretesa per la quale i provvedimenti sono stati autorizzati non è giuridicamente fondata.

<sup>2</sup> L'azione per risarcimento di danni si prescrive in un anno dal momento in cui i provvedimenti d'urgenza sono divenuti caduchi.

<sup>3</sup> Le garanzie sono liberate quando sia certo che non sarà promossa un'azione per risarcimento di danni; in caso d'incertezza, il giudice può, anche senza proposta del richiedente, fissare un termine per promuovere l'azione.

#### **Art. 47**<sup>17</sup>

### **Capitolo IV. Protezione di diritto pende**

#### **Art. 48**            Violazione della protezione delle varietà

1. Chiunque, senza averne diritto,

produce a scopo commerciale, offre o commercializza materiale di riproduzione o moltiplicazione di una varietà protetta,

usa reiteratamente materiale di riproduzione o moltiplicazione di una varietà protetta per produrre materiale di riproduzione o moltiplicazione di una nuova varietà,

<sup>17</sup> Abrogato dal n. 12 dell'all. della L del 24 mar. 2000 sul foro (RS 272).

impiega per mestiere piante o parti di piante di una varietà protetta, abitualmente messe in commercio a scopi diversi dalla moltiplicazione, per produrre piante ornamentali o fiori recisi,

commercializza piante ornamentali o fiori recisi, appartenenti alle specie per le quali la portata della protezione, conformemente all'articolo 13 capoverso 2, è stata estesa al prodotto commercializzato,

è punito, se ha agito intenzionalmente e a querela di chi è stato leso nei suoi diritti, con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.<sup>18</sup>

2. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.
3. Il diritto di querela si estingue decorsi sei mesi dal giorno in cui la persona lesa ha conosciuto l'autore dell'infrazione.

**Art. 49** Pubblicità ingannevole e altre contravvenzioni

1. Chiunque, nella pubblicità, sulle carte d'affari o in relazione con i prodotti da lui messi in commercio, dà indicazioni tali da far credere, a torto, che un prodotto sia protetto.

chiunque non impiega la denominazione della varietà nella commercializzazione di materiale di riproduzione o moltiplicazione di una varietà protetta,

chiunque impiega per mestiere la denominazione di una varietà protetta o una denominazione che dia adito a confusioni con essa, per un'altra varietà della stessa specie botanica o di una specie botanica vicina,

chiunque viola altrimenti la presente legge o le pertinenti prescrizioni d'esecuzione,

è punito con la multa se ha agito intenzionalmente.

2. Il tentativo e la complicità sono punibili.

**Art. 50** Confisca di oggetti

Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, può ordinare la confisca dei prodotti fabbricati illecitamente.

**Art. 51** Procedimento penale

Il procedimento penale incombe ai Cantoni.

<sup>18</sup> Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).

## Capitolo V. Disposizioni finali

### Art. 52 Modifica del diritto vigente

*1. La legge federale dell'11 aprile 1889<sup>19</sup> sull'esecuzione e sul fallimento è modificata come segue:*

*Art. 132 cpv. 2*

...

*2. La legge federale del 16 dicembre 1943<sup>20</sup> sull'organizzazione giudiziaria è modificata come segue:*

*Art. 100 lett. n*

...

### Art. 53 Protezione di varietà note

<sup>1</sup> In deroga all'articolo 5 capoverso 3, durante un periodo transitorio di un anno a decorrere dall'entrata in vigore della legge, possono essere notificate per la protezione anche quelle varietà che, con l'autorizzazione del costitutore o del suo avente causa, sono state offerte da meno di quattro anni oppure commercializzate in Svizzera. Se la protezione è concessa, la durata di questa è ridotta del numero di anni interi trascorsi dal momento in cui la varietà è stata offerta o commercializzata per la prima volta fino al momento in cui è stata notificata.

<sup>2</sup> Lo stesso disciplinamento è applicabile per analogia alle varietà delle specie iscritte a nuovo nell'elenco delle varietà dopo l'entrata in vigore della legge.

### Art. 54 Esecuzione

Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni esecutive.

<sup>19</sup> RS 281.1. La modifica qui appresso è inserita nella LF menzionata.  
<sup>20</sup> [CS 3 499; RU 1948 899 art. 86, 1955 899 art. 118, 1959 921, 1969 755 art. 80 lett. b 784, 1977 237 n. II 3 1323 n. III, 1978 688 art. 88 n. 3 1450, 1979 42, 1980 31 n. IV 1718 art. 52 n. 2 1819 art. 12 cpv. 1, 1982 1676 all. n. 13, 1983 1886 art. 36 n. 1, 1986 926 art. 59 n. 1, 1987 226 n. II 1 1665 n. II, 1988 1776 all. II 1, 1989 504 art. 33 let. a, 1990 938 n. III cpv. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 n. 1 1945 all. n. 1, 1995 1227 all. n. 3 4093 all. n. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 all. n. 2 1498 all. n. 2, 1997 1155 all. n. 6 2465 all. n. 5, 1998 2847 all. n. 3 3033 all. n. 2, 1999 1118 all. n. 1 3071 n. 1 2, 2000 273 all. n. 6 416 n. I 2 505 n. I 1 2355 all. n. 1 2719, 2001 114 n. I 4 894 art. 40 n. 3 1029 art. 11 cpv. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 n. 1 2767 n. II 3988 all. n. 1, 2003 2133 all. n. 7 3543 all. n. II 4 lett. a 4557 all. n. II 1, 2004 1985 all. n. II 1 4719 all. n. II 1, 2005 5685 all. n. 7. RU 2006 1205 art. 131 cpv. 1].

**Art. 55** Commissione di specialisti per la protezione delle varietà

Il Consiglio federale nomina una Commissione di specialisti per la protezione delle varietà, nella quale siano adeguatamente rappresentate le cerchie interessate. La Commissione ha il compito di assistere le autorità con consigli e proposte nell'esecuzione della legge.

**Art. 56** Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° giugno 1977<sup>21</sup>

<sup>21</sup> Cpv. 2 del DCF dell'11 mag. 1977 (RU 1977 879).

